

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA , LEGACOOP , CONFCOOPERATIVE SU SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI E SOCIO-SANITARI IN ATTUAZIONE DEL *DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 (CD. DECRETO "CURA ITALIA")* RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DELL'ART.9 DECRETO LEGGE 9 MARZO 2020, N.14.

PREMESSE

La città di Reggio Emilia e l'Amministrazione comunale vivono un momento di estrema ed inusuale difficoltà, la comunità ci chiede di fare uno sforzo diverso di ripensamento e di sistema per la tutela dell'idea stessa di comunità.

Oggi le distanze fisiche si trasformano in distanze sociali particolarmente incidenti sulle fasce deboli della popolazione.

Tuttavia, la gestione dell'emergenza non ci deve far perdere di vista la necessità di guardare sempre e comunque *oltre* l'emergenza, perché la fine dell'emergenza sarà l'inizio di una nuova fase, non meno delicata e non meno difficile di quella che stiamo vivendo.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, condividono l'analisi che nel periodo di gestione dell'emergenza, ma ancor meglio nel periodo di ripresa, occorre prestare particolare attenzione ai progetti di cura della città, del territorio, della comunità, delle nuove e diverse fragilità che questo periodo ci consegna.

E' per questa ragione che e i servizi educativi, socio assistenziali e socio educativi diventano la principale leva strategica per costruire coesione, senso di comunità.

Scegliere, pur nelle difficoltà la continuità dei servizi durante la fase *"di emergenza"*, offre alla città un'idea di comunità ritrovata pure nella discontinuità delle relazioni.

Per tali ragioni il presente protocollo potrà essere esteso anche ad altre associazioni o soggetti che perseguono le medesime finalità tramite successiva sottoscrizione.

1

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'articolo 1 comma 2 lettera d) prevede la *"sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza"*, nonché quanto previsto per gli stessi servizi dall'art. 2 comma 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

- Il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, che **all'art.9** dispone che *“durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste”*;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 marzo 2020 che al punto 2 ha previsto che *“Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili, è disposta, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, la sospensione dell'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità”*;
- La nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna (PG 2020/0232753) del 18 marzo 2020; si raccomanda che le comunità educative semiresidenziali per minori e quelle educative-integrate semiresidenziali per minori, autorizzate ai sensi della DGR 1904/2011 e ss. mm. ii, sospendano temporaneamente le loro ordinarie attività rivolte a gruppi, potendo eventualmente riconvertirsi in luoghi atti ad incontri individuali;
- Il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”), recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevede misure urgenti a sostegno delle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare: **Art.**

48 - Prestazioni individuali domiciliari

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei

gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdetto, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

2

FINALITA'

Il presente protocollo d'intesa mira a fornire una cornice quadro sulle modalità operative indicate per rimodulare parte dei servizi sospesi.

Ritenuto prioritario non lasciare sole le persone più fragili e fornire una risposta di sostegno concreto ai bisogni di famiglie e persone sole, laddove l'isolamento imposto dalle misure di contrasto della diffusione del virus COVID_19 è in grado di influire ulteriormente sulla vita, sui percorsi educativi, sulla socialità, sulle condizioni psicologiche e fisiche dei singoli e delle famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità;

Le attività di socializzazione e relazionali, anche a distanza, hanno un valore significativo nel sostegno alle famiglie e alle persone per ridurre l'isolamento sociale e stimolare la capacità di far fronte in maniera positiva alla situazione di emergenza e alle misure restrittive volte al contenimento del virus COVID-19;

E' importante che ciascun Ente, soggetto pubblico e privato operante nel settore, adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali di tutela della salute, concentrandosi sulle attività che, nell'attuale momento, rivestono carattere di priorità.

3

STRUMENTI

Le norme richiamate abilitano le parti a rivedere temporaneamente e transitoriamente i termini di svolgimento del servizio/prestazioni oggetto dei contratti/convenzioni, alla luce del bene primario del diritto all'educazione e dei diritti delle persone più fragili.

Occorre pertanto stabilire una modalità diversa di erogazione del servizio, *ratione temporis*, che dovrà essere oggetto di accordo specifico.

In particolare l'art. 48 del DL 17 marzo 2020 n.18 sopra richiamato, oltre a forme di erogazione "a distanza" prevede anche la possibilità di prestazioni individuali domiciliari, oltretutto *"negli stessi luoghi in cui si svolgono normalmente i servizi, senza creare aggregazione"*.

La riformulazione del servizio è vincolata al rispetto del *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, il 14 marzo 2020;

Per queste ragioni si ritiene che non tutte le famiglie saranno interessate al servizio e per contro non tutti gli operatori saranno nelle condizioni di effettuare servizi in altra forma individuale.

4

CONTENUTI

Le parti firmatarie si impegnano a creare le condizioni per dare risposte ai bisogni delle famiglie e delle persone in difficoltà, sulla base delle disponibilità degli operatori per rispondere alle richieste di sostegno degli utenti;

SERVIZI EDUCATIVI: per quanto attiene i servizi educativi, è da privilegiare la rimodulazione dei servizi in **servizi a distanza**.

SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI: per quanto attiene i servizi educativi, è da privilegiare la rimodulazione dei servizi in **servizi a distanza**.

SERVIZI EDUCATIVI DI SOSTEGNO DI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI: considerato che per alunni con disabilità la sospensione prolungata del percorso educativo è particolarmente problematica e per assicurarne quanto più possibile la continuità, pur durante l'emergenza, si possono rimodulare i servizi secondo una scala con diverse tipologie di intervento da scegliere in base ad un percorso personalizzato e alla valutazione del bisogno.

1. **Servizi a distanza con contatto telefonico o attraverso videochiamate**, la cui frequenza e durata va stabilita insieme alla famiglia dell'alunno.
2. **Servizi individuali resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolge normalmente il servizio**, in coordinamento con la dirigenza di tali strutture.
3. **Servizi educativi e di "assistenza alla comunicazione" per l'inclusione scolastica** come definiti dalla Legge 104/92 e dal D.lgs 66/2017 recentemente modificato dal D.lgs 96/2019, sulla base di specifiche progettazioni da parte delle scuole di ogni ordine e grado ed in raccordo con gli insegnanti curriculari e di sostegno, valutati dalle Amministrazioni committenti, verranno attivati specifici interventi educativi a distanza tramite il personale educativo eventualmente fornito dagli enti locali,

anche con l'utilizzo di ausili/strumenti che si rendessero necessari (LIS o altri dispositivi necessari per chi ne avesse necessità), incentivando il più possibile forme di socializzazione tra i componenti del gruppo classe, anche a distanza.

4. **Servizi individuali domiciliari:** Solo nei casi di una specifica richiesta da parte della famiglia per oggettiva difficoltà di rendere il servizio in altra forma, attività di sostegno dell'educatore/educatrice si possono svolgere al domicilio dell'alunno, compresi eventuali spazi esterni idonei e in prossimità dell'abitazione, ovvero aree cortilive scolastiche.

SERVIZI AGLI UTENTI DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI O PER DISABILI: considerato che le persone anziane e le persone con disabilità sono tra le più esposte ai rischi connessi al contagio da COVID-19, per queste persone sono da evitare il più possibile gli spostamenti verso le strutture normalmente adibite al servizio. Per sopperire almeno in parte al venir meno delle attività di socializzazione che si svolgono nei centri diurni attualmente sospesi si individuano come forma di erogazione i Servizi a distanza con contatto telefonico o videochiamate, anzitutto per dare un segnale di vicinanza, monitorare la situazione e sondare bisogni particolari legati alle misure e la riprogettazione in interventi individuali e/o servizi domiciliari anche nei luoghi dove si svolge normalmente il servizio.

SERVIZI SOCIO OCCUPAZIONALI E DI TEMPO LIBERO: considerato che la sospensione delle attività in presenza e la situazione di forzato isolamento domiciliare può rappresentare una condizione di regressione, risulta importante mantenere attive le persone attraverso la rimodulazione dei servizi con forme di attivazione a distanza, che prevedono videochiamate, utilizzo di piattaforme online, telefonate di monitoraggio, pratiche educative e sessioni di terapia occupazionale e consulenza. Si potrà inoltre procedere con la riprogettazione in interventi individuali e/o servizi domiciliari anche nei luoghi dove si svolge normalmente il servizio.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I MINORI E LE LORO FAMIGLIE: considerato che la sospensione prolungata dei percorsi di supporto educativo e l'allentamento dei legami relazionali nelle situazioni di fragilità familiare ed educativa è particolarmente problematica e che è importante mantenere anche in forme diverse la continuità, pur durante l'emergenza, si possono rimodulare i servizi secondo diverse tipologie di intervento da scegliere in base ad un percorso personalizzato, alla valutazione del bisogno e alla progettualità avviata. Sono ricompresi anche servizi di prevenzione su specifiche tematiche e di supporto alla continuità didattica e agli apprendimenti rivolti agli alunni e studenti, per i quali si ritiene utile proseguire i percorsi avviati in accordo con servizi sociali, famiglie, studenti e insegnanti precedentemente coinvolti.

1. **Servizi a distanza con contatto telefonico o attraverso videochiamate,** anche utilizzando apposite app, la cui frequenza e durata va stabilita insieme alla famiglia o direttamente con i minorenni, a seconda delle fasce di età. Tali modalità sono utili anzitutto per dare un segnale di vicinanza, monitorare la situazione e sondare bisogni particolari legati alle misure e la riprogettazione in interventi individuali e/o servizi domiciliari individuali laddove erano previste attività gruppalì o in classe. Sono inclusi anche servizi di ascolto psicologico e di supporto emotivo a distanza, particolarmente importanti in queste circostanze. E' previsto l'utilizzo di piattaforme specifiche per eventuali attività a distanza.

2. **Servizi educativi domiciliari:** Solo nei casi in cui l'intervento educativo si prospetta come sostitutivo in situazioni particolarmente complesse, l'attività dell'educatore/educatrice si possono svolgere al domicilio, compresi eventuali spazi esterni idonei e in prossimità dell'abitazione.
3. **Servizi individuali** organizzati resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolge normalmente il servizio, nel caso in cui, anche in accordo con i Servizi Sociali, se ne ravvisi la necessità.
4. **Servizi individuali su appuntamento** organizzati e resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolge normalmente il servizio

SERVIZI DI INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ: considerato che le persone in condizioni di marginalità, deprivazione o in regime carcerario sono particolarmente esposte e a rischio nella situazione attuale, risulta importante mantenere i contatti e il monitoraggio per attenzionare situazioni particolarmente emergenziali e per sostenere le persone più vulnerabili, si individuano come forma di erogazione

1. **Servizi a distanza** con contatto telefonico o videochiamate, utilizzo di piattaforme specifiche per eventuali attività a distanza, anzitutto per dare un segnale di vicinanza, monitorare la situazione, sondare bisogni particolari legati alle misure, verificare che i bisogni di base siano coperti, dare supporto a distanza
2. **Servizi individuali su appuntamento** organizzati e resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolge normalmente il servizio

SERVIZI DI INTEGRAZIONE E CONVIVENZA: nella attuale condizione il mantenimento di forme di accompagnamento e mediazione utili per fornire spiegazioni di ciò che accade e orientare le persone risulta particolarmente importante. A tal fine si individuano come forma di erogazione sia servizi a distanza con contatto telefonico, videochiamate, utilizzo di piattaforme ad hoc, sia servizi su appuntamento individuali nel rispetto delle direttive sanitarie

5

LE GARANZIE

le prestazioni individuali potranno essere erogate solo a condizione e dal momento in cui siano garantite, come prevede l'art. 48, **tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori e famiglie/utenti**, attraverso la fornitura dei necessari DPI così come previsto dalle direttive sanitarie.

Le parti si impegnano ad assicurare tutte le misure necessarie alla massima tutela della sicurezza e della salute, nello specifico l'utilizzo di adeguati DPI (mascherine chirurgiche e guanti). Non è in alcun caso possibile ricreare aggregazione e quindi i servizi resi in tale forma devono garantire un rapporto operatore utente 1 a 1. Alla fine della giornata gli spazi utilizzati vanno opportunamente sanificati.

In caso di servizi domiciliari vanno assicurate tutte le misure necessarie alla massima tutela della sicurezza e della salute sia dell'operatore/operatrice, che dell'utente e della sua famiglia, attraverso l'adozione sistematica delle precauzioni standard nell'assistenza della persona con particolare attenzione all'igiene delle mani, mettendo a disposizione dell'operatore/operatrice gel a soluzione idroalcolica o sapone liquido e asciugamani puliti o di carta, l'utilizzo di adeguati DPI (mascherine chirurgiche e guanti) e un preciso

impegno da parte dell'utente o della sua famiglia a sanificare regolarmente gli spazi ove si svolge la prestazione.

6

ASPETTI CONTRATTUALI

Le norme richiamate abilitano le parti a rivedere temporaneamente e transitoriamente i termini di svolgimento del servizio/prestazioni oggetto dei contratti/convenzioni.

A tal fine l'amministrazione individua linee ed indirizzi progettuali per la rimodulazione dei servizi e per semplificare le procedure amministrative di integrazione ai contratti/convenzioni in essere.

I soggetti interessati manifesteranno il proprio consenso all' *'addendum' modificativo* (modalità di erogazione del servizio/corrispettivo economico) con la presentazione del progetto, articolato con un modello comune, sulla base delle linee di indirizzo.

Il progetto dovrà esser accompagnato da dichiarazione di responsabilità dove verranno indicate quantità di ore/uomo e di utenti raggiunti, comprensive delle ore di progettazione e predisposizione dei materiali e degli strumenti.

Nonché la frequenza con cui ogni iniziativa ha raggiunto i singoli utenti.

Dovrà inoltre essere prodotta dichiarazione informativa in ordine alla cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti, *per la quota parte riconosciuta dal corrispettivo economico* oggetto di riprogettazione.

Per i soggetti che presenteranno i progetti l'Amministrazione Comunale rimborserà, ulteriormente, le spese di mantenimento delle strutture.

Tali spese verranno quantificate su base parametrica, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili, al netto delle economie di gestione dovute al mancato utilizzo delle strutture (risparmi utenze ecc).

Le spese di mantenimento delle strutture sostenute, ad esclusiva cura degli affidatari, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID_19, all'atto della ripresa della normale attività.";

Le prestazioni saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla validazione del progetto in termini di qualità e verifica dell'effettivo svolgimento in termini di quantità.

Inoltre potranno essere riconosciute ulteriori quote sulla base dell'estensione del servizio rimodulato utilizzando come parametro la frequenza degli interventi, il numero degli utenti raggiunti come documentato negli atti progettuali.

I soggetti gestori assentiranno ai nuovi termini di esecuzione della prestazione al momento della presentazione per l'approvazione dei progetti educativi ed i medesimi verranno validati (tramite corrispondenza sottoscritta dai legali rappresentanti).

In ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto transitoriamente convenuto.

La rimodulazione del servizio, su base progettuale, decorrerà dal 1 aprile al 3 maggio, prevedendo altresì la possibilità di una prosecuzione da definire, ai medesimi patti e condizioni, in ragione del permanere della sospensione dei servizi.

Le prestazioni alternative rese nel periodo 25 febbraio – 31 marzo, saranno retribuite, previa verifica/attestazione della rispondenza dei progetti alle linee sopra esposte, nonché alla rendicontazione dei singoli progetti avviati, nei tetti massimi convenuti per le vie brevi, con le stesse modalità indicate sopra; nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio/ristoro od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nel presente protocollo per i servizi resi in vigenza dello stato di sospensione delle attività , se non a fronte della ripresa del servizio con le modalità e nei termini oggetto di convenzione/contratto .

7

DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per il tempo necessario all'attivazione e realizzazione delle azioni previste nello stesso a seguito EMERGENZA_COVID_19 e comunque sino al termine della sospensione delle attività dei centri semiresidenziali per anziani e disabili, delle comunità educative semiresidenziali ed educative-integrate semiresidenziali per minori e dei servizi educativi.